

“BONUS CARBURANTE”: PRECISAZIONI INPS

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2023), l'INPS:

- 1) ha illustrato il **“regime contributivo dei *fringe benefit*”** introdotto, **per l'anno d'imposta 2023**, dall'art. 40 del d.l. n. 48/2023 (convertito dalla legge n. 85/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 18, 26 e 29 del 2023);
- 2) in ordine alle modalità applicative relative all'**assoggettamento a imposizione contributiva del c.d. bonus carburante** di cui all'art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2023 (convertito dalla legge n. 23/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 3, 11 e 21 del 2023), ha precisato, in particolare, quanto segue: «la quota relativa ai buoni benzina (o l'intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori *benefit* ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri *fringe benefit* è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi».

Riguardo a quanto contenuto nel punto 2) che precede, con il messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023, l'Istituto di previdenza ha quindi evidenziato «che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell'importo ancora capiente dei *fringe benefit*, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023».